Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 13

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 16 gennaio 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1961

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 dicembre 1961, n. 1425.
Abolizione dell'imposta di fabbricazione sui minerali di mercurio e sui prodotti derivati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' abrogato il decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1068, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1166, che ha istituito una imposta di fabbricazione sui minerali di mercurio e sui prodotti derivati.

Art. 2.

Le minori entrate, valutate per il periodo 1° febbraio-30 giugno 1962, in lire 300 milioni e connesse all'attuazione della presente legge, saranno compensate con un'aliquota del maggior gettito derivante dal provvedimento concernente nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e contratti vitalizi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — TAVIANI — PELLA — COLOMBO — MARTINELLI — BO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 16 dicembre 1961, n. **1426**.
Acquisto e costruzione di immobili per Rappresentanze diplomatiche e consolari e vendita di immobili demaniali all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere anticipazioni al Ministero degli affari esteri fino all'ammontare di lire tre miliardi, per l'acquisto o la costruzione di stabili da destinare a sedi di Rappresentanze diplomatiche e consolari, ad integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 6 luglio 1956, n. 776.

Art. 2.

Le anticipazioni di cui al precedente articolo, aumentate degli interessi maturati sulle somme somministrate prima dell'inizio dell'ammortamento, sono estinte in quindici annualità comprensive della quota capitale e di quella interessi da calcolarsi al saggio vigente per i mutui della Cassa depositi e prestiti al momento della concessione, decorrenti dall'anno successivo a quello della concessione stessa.

Art. 3.

E' autorizzata la vendita dei beni immobili disponibili di pertinenza del Patrimonio dello Stato situati all'estero quando la loro conservazione al detto Patrimonio risulti non conveniente o non rispondente agli scopi per i quali gli immobili stessi vennero costruiti o acquistati. Essi verranno indicati con decreto da emanarsi dal Ministro per gli affari esteri di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro.

La vendita può essere effettuata a trattativa privata o mediante licitazione privata quando il valore degli immobili, ragguagliato in valuta italiana, non superi rispettivamente lire 5.000.000 e lire 15.000.000; in tutti gli altri casi la vendita sarà effettuata mediante il sistema dei pubblici incanti.

Art. 4.

Gli importi delle anticipazioni di cui all'articolo 1 ed i ricavi derivanti dalle vendite previste all'articolo 3 affluiranno ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata.

In relazione ai versamenti di cui al precedente comma, saranno effettuate assegnazioni di fondi nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, in aggiunta agli stanziamenti previsti dalla legge 6 luglio 1956, n. 776, per gli interi importi delle anticipazioni concesse e nel limite massimo di lire 1.500.000.000 per i ricavi delle vendite degli immobili.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio conseguenti all'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SEGNI — TRABUCCHI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 20 dicembre 1961, n. **1427**.
Sviluppo economico dei territori del Polesine.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nei territori dei comuni di Adria, Ariano nel Polesine, Arquà Polesine, Badia Polesine, Bagnolo di Po, Bergantino, Bosaro, Calto, Canaro, Canda, Castelguglielmo, Castelmassa, Castelnuovo Bariano, Ceneselli, Ceregnano, Contarina, Corbola, Costa di Rovigo, Crespino, Donada, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Gaiba, Gavello, Giacciano con Baruchella, Guarda Veneta, Lendinara, Loreo, Lusia, Melara, Occhiobello, Papozze, Pettorazza Grimani, Pincara, Polesella, Pontecchio Polesine, Porto Tolle, Rosolina, Rovigo, Salara, San Bellino, San Martino di Venezze, Stienta, Taglio di Po, Trecenta, Villadose, Villamarzana, Villanova del Ghebbo, Villanova Marchesana, della provincia di Rovigo; dei comuni di Cavarzere e Cona in provincia di Venezia e del comune di Mesola in provincia di Ferrara, le nuove imprese artigiane e le nuove piccole industrie, che inizieranno la loro attività dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono esenti per dieci anni dalla data di inizio della loro attività da ogni tributo diretto sul reddito, previo accertamento effettuato dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura competenti per territorio.

Agli effetti del precedente comma si intendono piccole industrie quelle che impiegano non oltre cento operai.

Art. 2.

Nei territori indicati nell'articolo 1 ai finanziamenti contemplati dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica l'interesse nella misura del 4 per cento, ferme restando le altre condizioni previste dalla stessa legge.

Per i macchinari occorrenti al primo impianto, ampliamento, ammodernamento e trasformazione degli impianti industriali, nei limiti di importo previsti dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, qualora siano suscettibili di stabile installazione, anche se acquistati in Italia, è ridotta alla metà l'imposta generale sull'entrata.

Art. 3.

Nei territori indicati nell'articolo 1 il primo trasferimento di proprietà di terreni e di fabbricati occorrenti per l'attuazione delle iniziative industriali menzionate all'articolo 2 è soggetto ad imposta di registro e di trascrizione nella misura fissa di lire 2.000.

L'imposta è dovuta nella misura normale qualora, entro il termine di tre anni dalla registrazione dell'atto, non sia dimostrato, con dichiarazione del Ministro per l'industria ed il commercio, che il fine dell'acquisto sia stato conseguito dal primo acquirente.

Art. 4.

Nei territori indicati nell'articolo 1 il contributo dello Stato in conto capitale per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario può essere elevato fino al 38 per cento della spesa.

A favore dei coltivatori diretti, piccoli proprietari, enfiteuti e assegnatari, singoli o associati, e delle cooperative agricole, il limite del sussidio statale può essere elevato fino al 50 per cento della spesa.

Restano ferme le misure più favorevoli previste dalle norme in vigore per particolari categorie di opere.

Art. 5.

Per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1962, nei territori indicati nell'articolo 1, i contributi di bonifica, nella misura iscritta a ruolo alla data del 1° gennaio 1961, possono essere ridotti di una aliquota annua pari al 65 per cento, se l'importo del contributo non superi le lire 100.000, ed al 25 per cento, per la parte di contributo che superi le lire 100.000.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai consorzi di bonifica mutui, ammortizzabili in un periodo non inferiore ad anni 30, d'importo corrispondente a quello della riduzione complessiva dei contributi.

Valgono per tali mutui le disposizioni del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni, in quanto applicabili.

L'onere per l'ammortamento di detti mutui è assunto dallo Stato.

Art. 6.

Alla spesa derivante dall'attuazione delle provvidenze di cui all'articolo precedente, nell'esercizio finanziario 1961-62, si farà fronte mediante la riduzione di 15 milioni della autorizzazione di spesa pluriennale di cui alla legge 30 luglio 1957, n. 667, applicando tale riduzione alla quota relativa al suddetto esercizio finanziario.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — COLOMBO — TRABUCCHI — RUMOR — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 27 dicembre 1961, n. 1428.

Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Luigi Einaudi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono assunte a carico dello Stato le spese per i funerali del senatore Luigi Einaudi e per il trasporto e la tumulazione della salma in Dogliani.

Art. 2.

Alla spesa occorrente sarà provveduto mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 392 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1961-62.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle necessarie variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 1961, n. 1429.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Assunta, in località Castello Madonna Missionaria del comune di Tricesimo (Udine).

N. 1429. Decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 21 aprile 1961, integrato con prospetto e dichiarazione del 3 maggio 1961, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Assunta, in località Castello Madonna Missionaria del comune di Tricesimo (Udine), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1961
Atti del Governo, registro n. 142, *foglio n.* 161. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 1961, n. 1430.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale dei Santi Iacopo e Filippo, in Pontedera (Pisa), denominata « Opera dei Santi Iacopo e Filippo ».

N. 1430. Decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale dei Santi Iacopo e Filippo, in Pontedera (Pisa), denominata « Opera dei Santi Iacopo e Filippo ».

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1961
Atti del Governo, registro n. 142, *foglio n.* 163. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 1961, n. 1431.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della curazia autonoma dei Santi Fabiano e Sebastiano, in frazione Rogorbello del comune di Vervio (Sondrio).

N. 1431. Decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Como in data 1° marzo 1961, integrato con prospetto e dichiarazione rispettivamente del 19 e 22 luglio 1961, relativo alla elevazione in parrocchia della curazia autonoma dei Santi Fabiano e Sebastiano, in frazione Rogorbello, del comune di Vervio (Sondrio).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, *foglio n.* 162. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 1961, n. 1432.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Carlo Borromeo, in frazione Pescarola del comune di Prignano sulla Secchia (Modena).

N. 1432. Decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Modena in data 1° gennaio 1961, integrato con dichiarazione del 25 stesso mese ed anno, relativo alla erezione della parrocchia di San Carlo Borromeo, in frazione Pescarola del comune di Prignano sulla Secchia (Modena), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, *foglio n.* 164. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 1961.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato della corvetta « Aquila ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

La corvetta « Aquila » è iscritta, a decorrere dal 18 ottobre 1961, nel quadro del naviglio militare dello Stato.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1961

GRONCHI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1961
Registro n. 55 *Difesa-Marina, foglio n.* 36

(241)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1961.

Autorizzazione al Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, ad istituire una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Vista la domanda con la quale il Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, esercente il credito fondiario a mezzo di una propria Sezione, ha chiesto di essere autorizzato ad istituire, ai sensi della legge 11 marzo 1958, n. 238, una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, esercente il credito fondiario a mezzo di una propria Sezione, è autorizzato ad istituire una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, secondo le norme della legge 11 marzo 1958, n. 238, di che in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1961

Il Ministro: TAVIANI

(43)

DECRETO PREFETTIZIO 3 gennaio 1962.

Sostituzione del segretario del Consiglio provinciale di sanità di Potenza.

IL PREFETTO

Visti i propri decreti n. 1449/XXVIII-Div. Gab., n. 2273/XXVIII-Div. Gab., n. 2784/XXVIII-Div. Gab., rispettivamente del 1° luglio, del 12 settembre e del 20 novembre 1961, concernenti la composizione del Consiglio provinciale di sanità di Potenza per il triennio 1° luglio 1961-30 giugno 1964;

Vista la nota n. 4953 del 19 dicembre 1961, con la quale il medico provinciale designa il dott. Antonio Balestrino, in servizio presso quell'ufficio, quale segretario del locale Consiglio provinciale di sanità ed in sostituzione del dott. Emidio Frascione, in servizio presso altra sede;

Ritenuto l'opportunità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Il dott. Antonio Balestrino, in servizio presso l'Ufficio medico provinciale di Potenza, è nominato segretario del locale Consiglio provinciale di sanità ed in sostituzione del dott. Emidio Frascione.

Potenza, addì 3 gennaio 1962

Il prefetto: FABIANI

(151)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNITA' EUROPEE

Bando di gara n. 162, relativo al montaggio di strutture metalliche destinate alla costruzione di 50 scuole stagionali nella Repubblica del Mali.

« La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 78 del 4 dicembre 1961 il bando di gara n. 162, relativo al montaggio di strutture metalliche ecc. destinate alla costruzione di 50 scuole stagionali nella Repubblica del Mali. Località prevista per l'esecuzione: 50 località diverse, nelle regioni di: Kayes - Sikasso - Mopti - Bamako - Segoua - Goa. La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. CFA 132.200.000 (2.644.000 Fr. CFA per ogni scuola).

Le offerte dovranno essere inviate al Ministère du Plan et de l'Economie Rurale de la République du Mali a Koulouba (Mali) prima della data fissata per la loro apertura che avrà luogo il 31 gennaio 1962 alle ore 9 (ora locale) negli uffici della Camera di commercio di Bamako (Mali).

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(91)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Alcamo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 22 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1961, registro n. 37 Interno, foglio n. 106, l'Amministrazione comunale di Alcamo (Trapani) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 307.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(102)

Autorizzazione al comune di Pozzallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1961, registro n. 37 Interno, foglio n. 93, l'Amministrazione comunale di Pozzallo (Ragusa) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 61.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(103)

Autorizzazione al comune di Santa Ninfa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1961, registro n. 37 Interno, foglio n. 109, l'Amministrazione comunale di Santa Ninfa (Trapani) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 27.260.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(104)

Autorizzazione al comune di San Cataldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1961, registro n. 37 Interno, foglio n. 139, l'Amministrazione comunale di San Cataldo (Caltanissetta) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 24.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(105)

Autorizzazione al comune di Mineo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 22 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1961, registro n. 37 Interno, foglio n. 129, l'Amministrazione comunale di Mineo (Catania) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 10.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(106)

Autorizzazione al comune di Latiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1961, registro n. 37 Interno, foglio n. 138, l'Amministrazione comunale di Latiano (Brindisi) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 47.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(107)

Autorizzazione al comune di Arpaia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1961, registro n. 37 Interno, foglio n. 136, l'Amministrazione comunale di Arpaia (Benevento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 6.415.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(108)

Autorizzazione al comune di Noicattaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1961, registro n. 37 Interno, foglio n. 135, l'Amministrazione comunale di Noicattaro (Bari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 47.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(109)

Autorizzazione al comune di Rotondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1961, registro n. 37 Interno, foglio n. 134, l'Amministrazione comunale di Rotondi (Avellino) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.386.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(110)

Autorizzazione al comune di Alessandria della Rocca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 22 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1961, registro n. 37 Interno, foglio n. 130, l'Amministrazione comunale di Alessandria della Rocca (Agrigento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 11.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(116)

Autorizzazione al comune di Mergo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1961, registro n. 37 Interno, foglio n. 133, l'Amministrazione comunale di Mergo (Ancona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 4.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettua la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(111)

Autorizzazione al comune di Castelbellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1961, registro n. 37 Interno, foglio n. 132, l'Amministrazione comunale di Castelbellino (Ancona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(112)

Autorizzazione al comune di Arcevia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1961, registro n. 37 Interno, foglio n. 131, l'Amministrazione comunale di Arcevia (Ancona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 40.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(113)

Autorizzazione al comune di Chioggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1961, registro n. 37 Interno, foglio n. 144, l'Amministrazione comunale di Chioggia (Venezia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 142.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(114)

Autorizzazione al comune di Pantelleria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 22 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1961, registro n. 37 Interno, foglio n. 108, l'Amministrazione comunale di Pantelleria (Trapani) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 53.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(115)

Autorizzazione al comune di Motta Sant'Anastasia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1961, registro n. 37 Interno, foglio n. 110, l'Amministrazione comunale di Motta Sant'Anastasia (Catania) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(117)

Autorizzazione al comune di Lucera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1961, registro n. 37 Interno, foglio n. 111, l'Amministrazione comunale di Lucera (Foggia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 72.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(118)

Autorizzazione al comune di Sulmona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1961, registro n. 37 Interno, foglio n. 116, l'Amministrazione comunale di Sulmona (L'Aquila) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 117.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(119)

Autorizzazione al comune di Frattamaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1961, registro n. 37 Interno, foglio n. 142, l'Amministrazione comunale di Frattamaggiore (Napoli) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 108.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(120)

Autorizzazione al comune di Chiaramonte Gulfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1961, registro n. 37 Interno, foglio n. 94, l'Amministrazione comunale di Chiaramonte Gulfi (Ragusa) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.490.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(121)

Autorizzazione al comune di Villa di Briano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1961, registro n. 37 Interno, foglio n. 125, l'Amministrazione comunale di Villa di Briano (Caserta) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(122)

Autorizzazione al comune di Valle Agricola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1961, registro n. 37 Interno, foglio n. 124, l'Amministrazione comunale di Valle Agricola (Caserta) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.270.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(123)

Autorizzazione al comune di Sant'Arpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1961, registro n. 37 Interno, foglio n. 123, l'Amministrazione comunale di Sant'Arpino (Caserta) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 12.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(124)

Autorizzazione al comune di Roccaromana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1961, registro n. 37 Interno, foglio n. 122, l'Amministrazione comunale di Roccaromana (Caserta) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(125)

Autorizzazione al comune di Pietravairano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1961, registro n. 37 Interno, foglio n. 121, l'Amministrazione comunale di Pietravairano (Caserta) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(126)

Autorizzazione al comune di Pietramelara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1961, registro n. 37 Interno, foglio n. 120, l'Amministrazione comunale di Pietramelara (Caserta) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(127)

Autorizzazione al comune di Castel di Sasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1961, registro n. 37 Interno, foglio n. 126, l'Amministrazione comunale di Castel di Sasso (Caserta) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.880.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(128)

Autorizzazione al comune di Ailano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1961, registro n. 37 Interno, foglio n. 128, l'Amministrazione comunale di Ailano (Caserta) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 4.175.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(129)

Autorizzazione al comune di Torre Santa Susanna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1961, registro n. 37 Interno, foglio n. 137, l'Amministrazione comunale di Torre Santa Susanna (Brindisi) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 28.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(130)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi di identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col numero « 877-AL » della ditta Capra Giorgio & Giordano Alfio, già esercente un laboratorio di oreficeria in Valenza (Alessandria).

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi di identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col numero « 494-MI », della ditta Cozzi Renzo, già esercente un laboratorio di oreficeria in Milano.

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi di identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col numero « 125-NA », della ditta Zagari Raffaele fu Alfonso, già esercente un laboratorio di oreficeria in Napoli.

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi di identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col numero « 708-AL » della ditta Coggiola Massimo, già esercente un laboratorio di oreficeria in Valenza (Alessandria).

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi di identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col numero « 939-AL », della ditta Corso Bruno & Merlani Sergio, già esercente un laboratorio di oreficeria in Valenza (Alessandria).

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi di identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col numero « 174-NA », della ditta Panariello Ugo fu Giovanni, già esercente un laboratorio di oreficeria in Torre del Greco (Napoli).

(8856)

MINISTERO DELLA SANITA'

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1961, registro n. 6 Sanità, foglio n. 52, è accolto, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 4 maggio 1961, il ricorso straordinario in data 2 settembre 1960 prodotto dal rag. Umberto Liberati contro il provvedimento di diniego del Ministero della sanità di collocarlo nel ruolo della carriera direttiva-amministrativa, limitatamente alla richiesta dell'interessato di essere inquadrato nella carriera di concetto del personale di ragioneria dell'Amministrazione sanitaria, in corrispondenza alla qualifica organicamente acquisita nella carriera di provenienza.

(281)

Approvazione di modifiche al regolamento della Scuola-convitto per infermiere professionali « Regina Elena », di Roma.

Con decreto n. 300.7.11.70.3.764, in data 14 dicembre 1961, del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sono state approvate alcune modifiche al regolamento della Scuola-convitto per infermiere professionali « Regina Elena » funzionante presso il Policlinico « Umberto I », di Roma.

(56)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Andria

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1961, n. 37090/18658, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Di Gioia Raffaele, nato a Corato il 22 aprile 1915, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Canosa ed Andria, estesa mq. 100 riportata in catasto alla particella n. 44-f del foglio di mappa n. 156 del comune di Andria nonchè nella planimetria tratturale con il n. 544.

(36)

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno in comune di Napoli

Con decreto interministeriale 25 ottobre 1961, n. 2776, del Ministero per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze, è stato trasferito dal Demanio al patrimonio dello Stato l'appezzamento di terreno di mq. 2700, riportato al foglio n. 7 del catasto del comune di Napoli - Sezione Barra, e costituito dalla particella n. 239 per intero (mq. 800) e particella n. 393 per mq. 1000 nonchè per mq. 900 da porzione dell'alveo comune dei torrenti di Pollena, antistante la particella n. 393 dello stesso foglio.

(55)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 10

Corso dei cambi del 15 gennaio 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,68	620,75	620,66	620,685	620,63	620,60	620,62	620,70	620,60	—
$ Can.	593,54	593,20	593,50	593,325	592,90	593,40	593,10	593,60	593,50	—
Fr. Sv.	143,72	143,75	143,75	143,75	143,70	143,72	143,745	143,75	143,73	—
Kr. D.	90,17	90,20	90,22	90,17	90,20	90,18	90,185	90,20	90,17	—
Kr. N.	87,06	87,08	87,10	87,09	87,05	87,05	87,07	87,10	87,05	—
Kr. Sv.	120,11	120,13	120,09	120,08	120,15	120,10	120,095	120,10	120,11	—
Fol.	172,30	172,28	172,30	172,205	172,30	172,28	172,2725	172,30	172,28	—
Fr. B.	12,47	12,47	12,47	12,47125	12,465	12,47	12,469	12,47	12,47	—
Fr. Fr. (N.F.)	126,67	126,66	126,68	126,655	126,70	126,65	126,65	126,70	126,66	—
Lst	1744,40	1745,20	1744,55	1744,875	1744,30	1744,50	1745,05	1744,50	1744,30	—
Dm. occ.	155,44	155,45	155,44	155,45	155,35	155,42	155,43	155,50	155,42	—
Scell. Austr.	24,03	24,025	24,04	24,01875	24 —	24,02	24,0175	24,02	24,03	—
Escudo Port.	21,74	21,75	21,73	21,75	21,70	21,75	21,745	21,75	21,75	—

Media dei titoli del 15 gennaio 1962

Rendita 5 % 1935	106,275
Redimibile 3,50 % 1934	99,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,80
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,725
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,975
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,95
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,625

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	103,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	103,375
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	103,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,95
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	103,20

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 gennaio 1962

1 Dollaro USA	620,652
1 Dollaro canadese	593,212
1 Franco svizzero	143,747
1 Corona danese	90,187
1 Corona norvegese	87,08
1 Corona svedese	120,087
1 Fiorino olandese	172,274

1 Franco belga	12,47
1 Franco nuovo (N.F.)	126,652
1 Lira sterlina	1744,962
1 Marco germanico	155,44
1 Scellino austriaco	24,018
1 Escudo Port.	21,747

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

La dottoressa Paventi Maria Nives, nata a Roma il 4 agosto 1930, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in chimica conseguito presso l'Università di Roma il 16 novembre 1954.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(8998)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Perdita di ricompensa al valor militare

Decreto Presidenziale 15 *settembre* 1961 *registrato alla Corte dei conti, addì* 6 *dicembre* 1961 *registro n.* 44 *Aeronautica, foglio n.* 149

Magris Giuseppe, classe 1912, già maresciallo di 3ª classe motorista, incorso nella perdita della sottonotata ricompensa al valore militare per effetto della sentenza emessa il 26 maggio 1959 dalla Corte di appello di Brescia, confermata dalla Corte suprema di cassazione con sentenza dell'11 aprile 1960 e della rimozione dal grado avvenuta con decreto ministeriale 19 dicembre 1960, e privato della medesima a decorrere dalla data del presente decreto:

Croce al valore militare:

Regio decreto 21 giugno 1942, registrato alla Corte dei Conti il 25 agosto 1942, registro n. 5 Aeronautica, foglio n. 207. Periodo di attività bellica aprile-maggio 1942 - Bollettino ufficiale 1942, dispensa n. 29, pagina 1409 e 1942 - dispensa 39, pagina 2052.

(8716)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno « Orsini » di Benevento, di 2ª categoria, con sede in Benevento.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 5 novembre 1957, con il quale l'avv. Felice Pacifico ed il cav. Raffaele Collenea vennero confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno « Orsini » di Benevento, di 2ª categoria, con sede in Benevento;

Considerato che i predetti nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Dispone:

L'avv. Felice Pacifico ed il cav. Raffaele Collenea sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno « Orsini » di Benevento, di 2ª categoria, con sede in Benevento, con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dallo statuto dell'Ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1961

Il Governatore: CARLI

(8780)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sessione di esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori presso le sedi di Corte di appello per l'anno 1962 e diario delle prove scritte.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254, portante modificazioni all'ordinamento forense; la legge 29 aprile 1943, n. 419, relativa alla concessione dei benefici ai praticanti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'ultimo conflitto; il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215, col quale è stata temporaneamente sospesa l'applicazione delle norme concernenti la limitazione del numero dei posti da conferire annualmente per iscrizione negli albi dei procuratori e contenente modificazioni alle norme relative agli esami di procuratore legale; il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 11, concernente la riduzione della pratica di procuratore; il decreto legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'Erario per la partecipazione agli esami forensi; il decreto legislativo presidenziale 5 maggio 1947, n. 374, concernente la riduzione temporanea ad un anno del periodo di pratica occorrente per l'ammissione agli esami di procuratore e il decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, contenente norme sulle imposte di bollo;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami di procuratore presso le sedi delle Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia:

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per la iscrizione negli albi dei procuratori presso le sedi di Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia.

Art. 2.

L'esame ha carattere teorico-pratico ed è scritto ed orale.

Le prove scritte sono due: una per il diritto civile e il diritto amministrativo; l'altra per la procedura civile e per la procedura penale.

La prova orale comprende: il diritto civile il diritto penale, il diritto amministrativo, il diritto finanziario, la procedura civile e la procedura penale.

Art. 3.

Le prove scritte presso le sedi indicate nell'art. 1 si terranno alle ore nove antimeridiane nei giorni seguenti:

diritto civile e amministrativo: 25 maggio 1962;
procedura civile e penale: 26 maggio 1962.

Art. 4.

Le domande di ammissione agli esami di cui all'art. 1 di questo decreto, redatte in carta da bollo da L. 100, dovranno essere presentate alle competenti Commissioni esaminatrici presso le suddette sedi di Corte di appello entro il 24 aprile 1962 corredate dai seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza;
2) certificato di adempimento della pratica prescritta;
3) ricevuta della tassa di L. 1600 per l'ammissione agli esâmi da versarsi in un ufficio del registro;
4) documenti rilasciati dalle competenti autorità comprovanti che l'aspirante è ex combattente ovvero in possesso

dei requisiti previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 11, agli effetti della riduzione del periodo di pratica.

Fermo il disposto del comma quarto dell'art. 19 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, i candidati hanno facoltà di produrre dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, ma non oltre i quindici giorni successivi, il certificato di cui al n. 2 del comma primo del presente articolo.

Coloro che si trovano nelle condizioni prevedute nell'art. 18, comma secondo, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono presentare, in luogo del documento di cui al n. 2 del comma primo del presente articolo, un certificato dell'Amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto.

Per i vice pretori onorari, nel certificato saranno indicate le sentenze pronunciate, le istruttorie e gli altri affari trattati.

Art. 5.

I candidati depositeranno, il giorno antecedente a quello fissato per la prima prova scritta, dodici fogli di carta protocollo che saranno, a cura delle competenti segreterie, timbrati con bollo dell'ufficio e vidimati dal presidente della Commissione esaminatrice o da un componente da lui delegato.

I fogli così timbrati e vidimati saranno posti nei giorni delle prove a disposizione dei candidati, i quali dovranno presentarsi forniti degli altri necessari oggetti di cancelleria.

Art. 6.

L'esame si svolgerà secondo le norme stabilite nel regio decreto-legge 27 novembre 1938, n. 1578 e nel regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, modificate dal decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215.

Art. 7.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito l'idoneità nelle prove scritte a norma del comma secondo del successivo art. 8.

Sono ammessi, tuttavia, alla prova orale anche quei candidati che, avendo riportato non meno di cinque punti in una delle prove, abbiano conseguito nell'altra almeno nove punti.

Art. 8.

Ciascuno commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma dei punti, divisa per il numero dei partecipanti alla votazione, costituisce il punto per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia della prova orale.

Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito almeno i sei decimi dei punti in ciascuna prova scritta ed in ciascuna materia della prova orale, salvo quanto previsto dal comma secondo del precendente art. 7.

Art. 9.

Con successivo decreto ministeriale saranno nominate le Commissioni esaminatrici.

Roma, addì 12 dicembre 1961

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1961
Registro n. 19 *Grazia e giustizia, foglio n.* 208. — GALLUCCI

(94)

Sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 1962 e diario delle prove scritte.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254, portante modificazioni all'ordinamento forense; la legge 29 aprile 1943, n. 419, relativa alla concessione di benefici ai praticanti e ai professionisti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'ultimo conflitto; il decreto legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'Erario per la partecipazione agli esami forensi e il decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, contenente nuove norme sulla imposta di bollo;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami di avvocato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 1962.

Art. 2.

Le prove dell'esame di cui all'art. 1 sono scritte e orali.

Le prove scritte sono quattro ed hanno per oggetto:

a) il diritto e la procedura civile;
b) il diritto commerciale;
c) il diritto e la procedura penale;
d) il diritto amministrativo.

La prova orale ha per oggetto il diritto romano, il civile, il commerciale, il penale, il costituzionale, l'amministrativo, il diritto del lavoro, l'ecclesiastico, la procedura civile e la procedura penale.

La prova di diritto romano concerne gli istituti la cui conoscenza è necessaria per integrare ed approfondire lo studio del diritto civile.

Art. 3.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni 21, 22, 23 e 24 maggio 1962, alle ore 9 antimeridiane.

Art. 4.

Le domande di ammissione all'esame, redatte in carta da bollo da L. 200, dovrano pervenire al Ministero di grazia e giustizia non oltre il giorno 20 aprile 1962 corredate a norma dell'art. 32 del citato regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dai seguenti documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza;

2) certificato del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori, dal quale devono risultare l'attuale iscrizione del candidato nell'albo dei procuratori e l'anzianità di iscrizione, con l'attestazione che il candidato ha esercitato la professione di procuratore per almeno due anni;

3) certificato delle cancellerie delle autorità giudiziarie presso le quali il candidato ha svolto la sua attività professionale, contenente l'elenco delle cause e degli affari trattati con la indicazione delle parti e dell'oggetto relativo;

4) ricevuta della tassa di L. 1600 per l'ammissione agli esami, da versarsi ad un ufficio del registro.

I candidati, i quali abbiano diritto all'ammissione allo esame, indipendentemente dalla qualità di procuratore, per l'appartenenza ad una delle altre categorie indicate nell'art. 28, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono presentare, in sostituzione dei certificati di cui ai numeri 2 e 3 del comma precedente, un certificato dell'Amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto a termini dell'art. 32, comma secondo, del regio decreto 22 genaio 1934, n. 37.

I procuratori ex combattenti, i quali hanno diritto ad essere ammessi agli esami di avvocato, dopo un anno di esercizio di procuratore, debbono presentare i documenti militari comprovanti la predetta qualità di ex combattenti.

Art. 5.

Si osserveranno per lo svolgimento degli esami le norme stabilite dal regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e dal regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Art. 6.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito la idoneità nelle prove scritte a norma del comma secondo del successivo art. 7.

Sono ammessi, tuttavia, alla prova orale anche quei candidati che, avendo riportato non meno di cinque punti in una delle prove, abbiano conseguito nelle altre una media di nove punti.

Art. 7.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma dei punti, divisa per il numero dei partecipanti alla votazione, costituisce il punto per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia della prova orale.

Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito almeno i sei decimi dei punti in ciascuna prova scritta ed in ciascuna materia della prova orale, salvo quanto previsto dal secondo comma del precedente art. 6.

Art. 8.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice.

Roma, addì 12 dicembre 1961

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1961
Registro n. 19 *Grazia giustizia, foglio n.* 207. — GALLUCCI

(95)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami al posto di insegnante di violino nel Conservatorio di musica di Napoli.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto Ministeriale 26 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1960, registro n. 61, foglio n. 104, col quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami al posto di insegnante di violino nel Conservatorio di musica di Napoli (II ruolo - coeff. 325);

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami al posto di insegnante di violino nel Conservatorio di musica di Napoli (II ruolo - coeff. 325), è così composta:

Maestro Capsoni Riccardo: titolare di violino nel Conservatorio di musica di Parma;
Maestro Principe Remigio: già titolare di violino nel Conservatorio di musica di Roma;
Maestro Abussi Antonio: titolare di violino nel Conservatorio di musica di Firenze.

Il dott. Armeni Vittorio, consigliere di 3ª classe nel ruolo del personale delle Accademie di belle arti, Conservatori di musica ed Accademia nazionale d'arte drammatica, svolgerà le funzioni di segretario.

Art. 2.

Al maestro Principe Remigio estraneo all'Amministrazione dello Stato, saranno corrisposte le indennità previste delle vigenti disposizioni per il personale del coeff. 500 dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 3.

La spesa di funzionamento della Commissione giudicatrice, che si presume di L. 300.000 (trecentomila), graverà sul capitolo 15 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1961-62.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 maggio 1961

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1961
Registro n. 73, *foglio n.* 107

(39)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ISTITUTO SUPERIORE DI ODONTOIATRIA G. EASTMAN

Concorso per il conferimento di un posto di « Primario » del ruolo sanitario dell'Istituto del reparto di chirurgia orale presso l'Istituto superiore di odontoiatria « G. Eastman ».

IL PRESIDENTE

del Consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore di odontoiatria George Eastman in Roma;

Visto il regolamento dell'Istituto in data 22 settembre 1961;
Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 5 dicembre 1961;

DISPONE

E' indetto un concorso per il conferimento di un posto di « Primario » del ruolo organico dell'Istituto, previsto dal regolamento.

Per prendere parte al concorso suindicato gli aspiranti debbono presentare alla Segreteria della presidenza del Consiglio di amministrazione non più tardi delle ore 12 del giorno 28 febbraio 1962 la domanda di ammissione al concorso redatta su carta legale da L. 100 firmata di proprio pugno dagli aspiranti.

Nella domanda ciascun aspirante dovrà indicare, sotto la sua personale responsabilità, nel seguente ordine:

a) luogo e data di nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) il Comune dove sia iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
f) domicilio ed indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;
g) di aver preso conoscenza del regolamento dell'Istituto e di uniformarsi, in caso di nomina, a tutte le condizioni ed obblighi previsti.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti di ruolo, incaricati o volontari dell'Istituto è sufficiente il visto del capo della Segreteria.

I candidati debbono allegare alla domanda di ammissione i seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia o copia notarile;
b) diploma di specializzazione o libera docenza in odontoiatria originale, o copia notarile;
c) ricevuta di un versamento di L. 5000 sul c/c postale n. 1/12336 intestato all'Istituto, quale tassa di concorso non rimborsabile.

Alla domanda il concorrente può allegare oltre il proprio curriculum vitae, tutti quei titoli di studio, scientifici, professionali e di carriera, con i relativi elenchi che crede di far valere ai fini del concorso. (Il tutto in cinque copie di cui solo la prima in originale).

Per partecipare al concorso occorre:

a) non aver oltrepassato il 45° anno di età. Per i concorrenti che alla data del bando di concorso, siano primari odontoiatri già in carica presso ospedali di 1ª categoria ed assunti in seguito a pubblico concorso, il limite di età è elevato ad anni 50; (ai candidati al concorso verranno riconosciuti, previa documentazione a cura del candidato da allegare alla domanda, i benefici derivanti dalle vigenti disposizioni riguardanti i limiti di età di carattere generale sia per coloro che hanno rivestito la qualifica di combattente sia per coloro che abbiano famiglia a carico. Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei candidati che rivestano alla data del bando di concorso la qualifica di impiegati di ruolo dello Stato o dell'Istituto);
b) avere prestato servizio di specialista in Istituti odontoiatrici universitari od ospedalieri per un periodo di tempo non inferiore a 4 anni;
c) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 178 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore 31 agosto 1933, n. 1592, qualora l'attività sanitaria venga svolta in Reparti di specialità medica ufficialmente riconosciuta.

Gli esami comprendono le seguenti prove:

a) svolgimento scritto di un tema, estratto a sorte, su argomenti di odontoiatria (chirurgia orale) proposti dalla Commissione esaminatrice;

b) esame clinico di un paziente ed eventuali ricerche diagnostiche speciali richieste dal caso, con dissertazione scritta sulla diagnosi, piano di cura, prognosi ed apparecchi applicabili;

c) costruzione di un apparecchio ortodontico su di un modello in gesso di arcate normali presentato dalla Commissione;

d) esame orale sull'igiene e sulla profilassi stomatologica.

I titoli scientifici sono costituiti da pubblicazioni riguardanti la Stomatologia e materie affini. Non sono ammessi i manoscritti nè bozze di stampa. Nessuna pubblicazione o parte di essa può essere ammessa se presentata dopo scaduto il termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I vincitori del concorso debbono presentare entro 30 giorni, pena la decandenza della nomina, i seguenti documenti su carta legale:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta morale e civile;

d) certificato generale del casellario giudiziario;

e) certificato medico di sana e robusta costituzione;

f) certificato dal quale risulti il godimento dei diritti politici;

g) stato di famiglia;

h) stato di servizio militare o foglio matricolare;

i) certificato di abilitazione all'esercizio professionale.

I documenti di cui alla lettera *b*) *c*) *d*) *e*) *f*) *g*) dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi dalla data del bando del presente concorso.

I dipendenti di ruolo dell'Istituto sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti.

Al vincitore del concorso verrà corrisposto lo stipendio previsto dal regolamento e dopo aver superato il prescritto periodo di prova di mesi 6, verrà nominato in organico ed il rapporto d'impiego avrà la durata di anni 16, prevista dall'art. 10 del regolamento stesso.

Lo statuto ed il regolamento dell'Istituto sono ostensibili presso la segreteria dell'Istituto stesso.

Roma, addì 20 dicembre 1961

Il presidente: prof. Vittorio PUNTONI

Il direttore: prof. Andrea BENAGIANO

(211)

Concorso per il conferimento di un posto di « Primario » del ruolo sanitario dell'Istituto del reparto « Paradentiopatie » presso l'Istituto superiore di odontoiatria « G. Eastman ».

IL PRESIDENTE

del Consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore di odontoiatria George Eastman in Roma;

Visto il regolamento dell'Istituto in data 22 settembre 1961;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 5 dicembre 1961;

DISPONE

E' indetto un concorso per il conferimento di un posto di « Primario » del ruolo organico dell'Istituto, previsto dal regolamento.

Per prendere parte al concorso suindicato gli aspiranti debbono presentare alla Segreteria della presidenza del Consiglio di amministrazione non più tardi delle ore 12 del giorno 31 marzo 1962 la domanda di ammissione al concorso redatta su carta legale da L. 100 firmata di proprio pugno dagli aspiranti.

Nella domanda ciascun aspirante dovrà indicare, sotto la sua personale responsabilità, nel seguente ordine:

a) luogo e data di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune dove sia iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

f) domicilio ed indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

g) di aver preso conoscenza del regolamento dell'Istituto e di uniformarsi, in caso di nomina, a tutte le condizioni ed obblighi previsti.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti di ruolo, incaricati o volontari dell'Istituto è sufficiente il visto del capo della Segreteria.

I candidati debbono allegare alla domanda di ammissione i seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia o copia notarile;

b) diploma di specializzazione o libera docenza in odontoiatria originale, o copia notarile;

c) ricevuta di un versamento di L. 5000 sul c/c postale n. 1/12336 intestato all'Istituto, quale tassa di concorso non rimborsabile.

Alla domanda il concorrente può allegare oltre il proprio curriculum vitae, tutti quei titoli di studio, scientifici, professionali e di carriera, con i relativi elenchi che crede di far valere ai fini del concorso. (Il tutto in cinque copie di cui solo la prima in originale).

Per partecipare al concorso occorre:

a) non aver oltrepassato il 45° anno di età. Per i concorrenti che alla data del bando di concorso, siano primari odontoiatri già in carica presso ospedali di 1ª categoria ed assunti in seguito a pubblico concorso, il limite di età è elevato ad anni 50; (ai candidati al concorso verranno riconosciuti, previa documentazione a cura del candidato da allegare alla domanda, i benefici derivanti dalle vigenti disposizioni riguardanti i limiti di età di carattere generale sia per coloro che hanno rivestito la qualifica di combattente sia per coloro che abbiano famiglia a carico. Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei candidati che rivestano alla data del bando di concorso la qualifica di impiegati di ruolo dello Stato o dell'Istituto);

b) avere prestato servizio di specialista in Istituti odontoiatrici universitari od ospedalieri per un periodo di tempo non inferiore a 4 anni;

c) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 178 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore 31 agosto 1933, n. 1592, qualora l'attività sanitaria venga svolta in Reparti di specialità medica ufficialmente riconosciuta.

Gli esami comprendono le seguenti prove:

a) svolgimento scritto di un tema, estratto a sorte, su argomenti di odontoiatria (Paradentiopatie) proposti dalla Commissione esaminatrice;

b) esame clinico di un paziente ed eventuali ricerche diagnostiche speciali richieste dal caso, con dissertazione scritta sulla diagnosi, piano di cura, prognosi ed apparecchi applicabili;

c) costruzione di un apparecchio ortodontico su di un modello in gesso di arcate normali presentato dalla Commissione;

d) esame orale sull'igiene e sulla profilassi stomatologica.

I titoli scientifici sono costituiti da pubblicazioni riguardanti la Stomatologia e materie affini. Non sono ammessi i manoscritti nè bozze di stampa. Nessuna pubblicazione o parte di essa può essere ammessa se presentata dopo scaduto il termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I vincitori del concorso debbono presentare entro 30 giorni, pena la decandenza della nomina, i seguenti documenti su carta legale:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta morale e civile;

d) certificato generale del casellario giudiziario;

e) certificato medico di sana e robusta costituzione;

f) certificato dal quale risulti il godimento dei diritti politici;

g) stato di famiglia;

h) stato di servizio militare o foglio matricolare;

i) certificato di abilitazione all'esercizio professionale.

I documenti di cui alla lettera *b*) *c*) *d*) *e*) *f*) *g*) dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi dalla data del bando del presente concorso.

I dipendenti di ruolo dell'Istituto sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti.

Al vincitore del concorso verrà corrisposto lo stipendio previsto dal regolamento e dopo aver superato il prescritto periodo di prova di mesi 6, verrà nominato in organico ed il rapporto d'impiego avrà la durata di anni 16, prevista dall'art. 10 del regolamento stesso.

Lo statuto ed il regolamento dell'Istituto sono ostensibili presso la segreteria dell'Istituto stesso.

Roma, addì 20 dicembre 1961

Il presidente: prof. Vittorio PUNTONI

Il direttore: prof. Andrea BENAGIANO

(212)

Concorso per il conferimento di un posto di « Primario » del ruolo sanitario dell'Istituto del reparto di « Ortodontia » presso l'Istituto superiore di odontoiatria « G. Eastman ».

IL PRESIDENTE

del Consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore di odontoiatria George Eastman in Roma;

Visto il regolamento dell'Istituto in data 22 settembre 1961;
Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 5 dicembre 1961;

DISPONE

E' indetto un concorso per il conferimento di un posto di « Primario » del ruolo organico dell'Istituto, previsto dal regolamento.

Per prendere parte al concorso suindicato gli aspiranti debbono presentare alla Segreteria della presidenza del Consiglio di amministrazione non più tardi delle ore 12 del giorno 30 aprile 1962 la domanda di ammissione al concorso redatta su carta legale da L. 100 firmata di proprio pugno dagli aspiranti.

Nella domanda ciascun aspirante dovrà indicare, sotto la sua personale responsabilità, nel seguente ordine:

a) luogo e data di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune dove sia iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

f) domicilio ed indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

g) di aver preso conoscenza del regolamento dell'Istituto e di uniformarsi, in caso di nomina, a tutte le condizioni ed obblighi previsti.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti di ruolo, incaricati o volontari dell'Istituto è sufficiente il visto del capo della Segreteria.

I candidati debbono allegare alla domanda di ammissione i seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia o copia notarile;

b) diploma di specializzazione o libera docenza in odontoiatria originale, o copia notarile;

c) ricevuta di un versamento di L. 5000 sul c/c postale n. 1/12336 intestato all'Istituto, quale tassa di concorso non rimborsabile.

Alla domanda il concorrente può allegare oltre il proprio curriculum vitae, tutti quei titoli di studio, scientifici, professionali e di carriera, con i relativi elenchi che crede di far valere ai fini del concorso. (Il tutto in cinque copie di cui solo la prima in originale).

Per partecipare al concorso occorre:

a) non aver oltrepassato il 45° anno di età. Per i concorrenti che alla data del bando di concorso, siano primari odontoiatri già in carica presso gli ospedali di 1ª categoria ed assunti in seguito a pubblico concorso, il limite di età è elevato ad anni 50; (ai candidati al concorso verranno riconosciuti, previa documentazione a cura del candidato da allegare alla domanda, i benefici derivanti dalle vigenti disposizioni riguardanti i limiti di età di carattere generale sia per coloro che hanno rivestito la qualifica di combattente sia per coloro che abbiano famiglia a carico. Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei candidati che rivestano alla data del bando di concorso la qualifica di impiegati di ruolo dello Stato o dell'Istituto);

b) avere prestato servizio di specialista in Istituti odontoiatrici universitari od ospedalieri per un periodo di tempo non inferiore a 4 anni;

c) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 178 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore 31 agosto 1933, n. 1592, qualora l'attività sanitaria venga svolta in Reparti di specialità medica ufficialmente riconosciuta.

Gli esami comprendono le seguenti prove:

a) svolgimento scritto di un tema, estratto a sorte, su argomenti di odontoiatria (Ortodontia) proposti dalla Commissione esaminatrice;

b) esame clinico di un paziente ed eventuali ricerche diagnostiche speciali richieste dal caso, con dissertazione scritta sulla diagnosi, piano di cura, prognosi ed apparecchi applicabili;

c) costruzione di un apparecchio ortodontico su di un modello in gesso di arcate normali presentato dalla Commissione;

d) esame orale sull'igiene e sulla profilassi stomatologica.

I titoli scientifici sono costituiti da pubblicazioni riguardanti la Stomatologia e materie affini. Non sono ammessi i manoscritti nè bozze di stampa. Nessuna pubblicazione o parte di essa può essere ammessa se presentata dopo scaduto il termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I vincitori del concorso debbono presentare entro 30 giorni, pena la decandenza della nomina, i seguenti documenti su carta legale:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta morale e civile;

d) certificato generale del casellario giudiziario;

e) certificato medico di sana e robusta costituzione;

f) certificato dal quale risulti il godimento dei diritti politici;

g) stato di famiglia;

h) stato di servizio militare o foglio matricolare;

i) certificato di abilitazione all'esercizio professionale.

I documenti di cui alla lettera *b*) *c*) *d*) *e*) *f*) *g*) dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi dalla data del bando del presente concorso.

I dipendenti di ruolo dell'Istituto sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti.

Al vincitore del concorso verrà corrisposto lo stipendio previsto dal regolamento e dopo aver superato il prescritto periodo di prova di mesi 6, verrà nominato in organico ed il rapporto d'impiego avrà la durata di anni 16, prevista dal l'art. 10 del regolamento stesso.

Lo statuto ed il regolamento dell'Istituto sono ostensibili presso la segreteria dell'Istituto stesso.

Roma, addì 20 dicembre 1961

Il presidente: prof. Vittorio PUNTONI

Il direttore: prof. Andrea BENAGIANO

(213)

Concorso per il conferimento di cinque posti di « Aiuto » del ruolo sanitario dell'Istituto presso l'Istituto superiore di odontoiatria « E. Eastman ».

IL PRESIDENTE

del Consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore di odontoiatria George Eastman in Roma;

Visto il regolamento dell'Istituto in data 22 settembre 1961;
Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 5 dicembre 1961;

DISPONE

E' indetto un concorso per il conferimento di cinque posti di « Aiuto » del ruolo organico dell'Istituto, previsto dal regolamento.

Per prendere parte al concorso suindicato gli aspiranti debbono presentare alla Segreteria della presidenza del Con-

siglio di amministrazione non più tardi delle ore 12 del giorno 31 maggio 1962 la domanda di ammissione al concorso redatta su carta legale da L. 100 firmata di proprio pugno dagli aspiranti.

Nella domanda ciascun aspirante dovrà indicare, sotto la sua personale responsabilità, nel seguente ordine:

a) luogo e data di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune dove sia iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

f) domicilio ed indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

g) di aver preso conoscenza del regolamento dell'Istituto e di uniformarsi, in caso di nomina, a tutte le condizioni ed obblighi previsti.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti di ruolo, incaricati o volontari dell'Istituto è sufficiente il visto del capo della Segreteria.

I candidati debbono allegare alla domanda di ammissione i seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia o copia notarile;

b) diploma di specializzazione o libera docenza in odontoiatria originale, o copia notarile;

c) certificato rilasciato dall'Università dei voti riportati nella laurea e nei singoli esami;

d) ricevuta di un versamento di L. 5000 sul c/c postale n. 1/12336 intestato all'Istituto, quale tassa di concorso non rimborsabile.

Alla domanda il concorrente può allegare oltre il proprio curriculum vitae, tutti quei titoli di studio, scientifici, professionali e di carriera, con i relativi elenchi che crede di far valere ai fini del concorso. (Il tutto in cinque copie di cui solo la prima in originale).

Per partecipare al concorso occorre:

a) non aver oltrepassato il 40° anno di età. Per i concorrenti che alla data del bando di concorso, siano assistenti specialisti presso Istituti ospedalieri, il limite di età è elevato ad anni 45; (ai candidati al concorso verranno riconosciuti, previa documentazione a cura del candidato da allegare alla domanda, i benefici derivanti dalle vigenti disposizioni riguardanti i limiti di età di carattere generale sia per coloro che hanno rivestito la qualifica di combattente sia per coloro che abbiano famiglia a carico. Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei candidati che rivestano alla data del bando di concorso la qualifica di impiegati di ruolo dello Stato o dell'Istituto;

b) aver prestato servizio di specialista presso Ospedali o Istituti universitari per un periodo non inferiore a 2 anni.

Gli esami comprendono le seguenti prove:

a) svolgimento scritto di un tema, estratto a sorte, su argomenti di patologia della bocca e dei denti, proposti dalla Commissione esaminatrice;

b) esame clinico di un odonto-paziente, comprese le eventuali ricerche diagnostiche complementari e discussione del caso;

c) prova di odontotecnica ed ortodontotecnica in laboratorio.

I titoli scientifici sono costituiti da pubblicazioni riguardanti la Stomatologia e materie affini. Non sono ammessi i manoscritti nè bozze di stampa. Nessuna pubblicazione o parte di essa può essere ammessa se presentata dopo scaduto il termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I vincitori del concorso debbono presentare entro 30 giorni, pena la decadenza della nomina, i seguenti documenti su carta legale regolarmente legalizzati per i non nati a Roma:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta morale e civile;

d) certificato generale del casellario giudiziario;

e) certificato medico di sana e robusta costituzione;

f) certificato dal quale risulti il godimento dei diritti politici;

g) stato di famiglia;

h) stato di servizio militare o foglio matricolare;

i) certificato di abilitazione all'esercizio professionale.

I documenti di cui alla lettera b) c) d) e) f) g) dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi dalla data del bando del presente concorso.

I dipendenti di ruolo dell'Istituto sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti.

Ai vincitori del concorso verrà corrisposto lo stipendio previsto dal regolamento e dopo aver superato il prescritto periodo di prova di mesi 6, verranno nominati in organico ed il rapporto d'impiego avrà la durata di anni 8 prevista dall'art. 10 del regolamento stesso.

Lo statuto ed il regolamento dell'Istituto sono ostensibili presso la segreteria dell'Istituto stesso.

Roma, addì 20 dicembre 1961

Il presidente: prof. Vittorio PUNTONI

Il direttore: prof. Andrea BENAGIANO

(214)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a cinquantasette posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva (ruolo amministrativo).

Con decreto ministeriale 29 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1961, registro n. 7 Marina mercantile, foglio n. 6, è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso per esami a cinquantasette posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva (ruolo amministrativo) del Ministero della marina mercantile, indetto con decreto ministeriale 3 luglio 1961.

Tale Commissione è composta come segue:

Presidente:

Landi prof. dott. Guido, consigliere di Stato.

Membri:

Riccardelli prof. Giuseppe, docente di diritto della navigazione presso l'Università di Bologna;

Mazzone prof. Rosario, docente di diritto commerciale presso l'Università di Roma;

Forcignanò dott. Giovanni, ispettore generale del Ministero della marina mercantile;

Vitelli dott. Vincenzo, ispettore generale del Ministero della marina mercantile.

Membri aggiunti:

Oddera prof.ssa Emilia, ordinaria di lingua francese presso il liceo ginnasio « Visconti » di Roma;

Cecchini prof. Antonio, ordinario di lingua inglese presso la scuola media « Petrocchi » di Roma.

Segretario:

Pazzanese dott. Luigi, direttore di sezione del Ministero della marina mercantile.

(57)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AREZZO

Avviso di rettifica

Nel decreto prefettizio 22 novembre 1961 « Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Arezzo », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 dell'11 dicembre 1961, dove è scritto:

— « Tizzano prof. dott. Antonino... » leggasi « Tizzano prof. dott. Antonio... »;

— « Capone Draga prof. dott. Mario... » leggasi « Capone Braga prof. dott. Mario... »;

— « ...dott. Gerardo Amelio... » leggasi « ...dott. Gerardo Amodio... ».

(79)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PADOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2702 in data 25 luglio 1960, con il quale veniva bandito un concorso per posti di medico condotto vacanti nella Provincia;

Vista la relazione in data 15 novembre 1961 della Commissione giudicatrice del concorso;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei sanitari concorrenti risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. De Paoli dott. Paolo	punti	54,154	su 100
2. Parisotto dott. Italo	»	52,639	»
3. Prando dott. Lino	»	52,490	»
4. Da Col dott. Antonio	»	51,968	»
5. Tedeschi dott. Domenico	»	51,335	»
6. Zanovello dott. Grado	»	51,153	»
7. Montecchio dott. Antonio	»	50,760	»
8. Fabbris dott. Romano	»	50,320	»
9. Avventi dott. Carlo	»	50,305	»
10. Pagliani dott. Gian Luigi	»	49,890	»
11. Salmaso dott. Elio	»	49,690	»
12. Fiore dott. Domenico	»	49,553	»
13. Forin dott. Giorgio	»	49,550	»
14. Sernaglia dott. Giancarlo	»	49,510	»
15. Mancini dott. Fulvio	»	49,377	»
16. Mantovani dott. Ginaldo	»	49,220	»
17. Fraccalanza dott. Alberto	»	49,084	»
18. Duner dott. Mario	»	49,029	»
19. Russo dott. Giuseppe	»	49,007	»
20. Franzaso dott. Italo	»	48,960	»
21. Torelli dott. Antonio	»	48,835	»
22. Olmeda dott. Raffaele	»	48,710	»
23. Rossetto dott. Albinetto	»	48,710	»
24. De Stefano dott. Angelo	»	48,500	»
25. Fraccalanza dott. Alessandro	»	48,440	»
26. Rossi dott. Gabriele	»	48,287	»
27. Dovigo dott. Luigi	»	48,239	»
28. Marcon dott. Italo	»	48,044	»
29. Davì dott. Salvatore	»	47,950	»
30. Prati dott. Pier Luigi	»	47,870	»
31. Pizzabiocca dott. Enrico	»	47,686	»
32. Spanò dott. Donato	»	47,389	»
33. Sigovini dott. Domenico	»	47,283	»
34. Bevilacqua dott. Vladimiro	»	47,190	»
35. Grandesso dott. Rino	»	47,189	»
36. Roveran dott. Spartaco	»	46,894	»
37. Fassina dott. Pietro	»	46,448	»
38. Dalla Baratta dott. Lorenzo	»	46,443	»
39. Venturelli dott. Giovanni	»	46,020	»
40. Baratto dott. Beppino	»	45,840	»
41. Mosconi dott. Mario	punti	45,740	su 100
42. Angiò dott. Antonio Giuseppe	»	45,612	»
43. Pinna dott. Antonio	»	45,483	»
44. Cortella dott. Giud'Antonio	»	45,146	»
45. Strada dott. Giovanni	»	45,102	»
46. Fajeti dott. Gherardo	»	45,000	»
47. Fossari dott. Michele	»	44,704	»
48. Gori dott. Luigi	»	44,534	»
49. De Pascale dott. Nicola	»	44,380	»
50. Raffagnato dott. Vittorio	»	44,320	»
51. Bandini dott. Amerigo	»	44,209	»
52. Lana dott. Mirko	»	44,090	»
53. Magri dott. Luigi	»	43,680	»
54. Pollini dott. Bortolo	»	43,642	»
55. Locatelli dott. Umberto	»	43,090	»
56. Milisenna dott. Luigi	»	42,961	»
57. Milone dott. Giovanni	»	42,611	»
58. Marino dott. Giuseppe	»	42,222	»
59. Brigo dott. Luigi	»	40,502	»

Padova, addì 20 novembre 1961

Il medico provinciale: LOVINO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2702 in data 25 luglio 1960, con il quale veniva bandito un concorso per posti di medico condotto vacanti nella Provincia;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Vista la graduatoria dei concorrenti approvata con decreto pari numero e data;

Tenute presenti le preferenze di sedi indicate da ciascun concorrente nelle domande di partecipazione al concorso;

Visti gli articoli 24 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoindicati sanitari vengono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse e designati alle competenti Amministrazioni comunali per la nomina a titolari della condotta indicata rispettivamente a fianco di ciascun nominativo:

1) De Paoli dott. Paolo, con recapito a Piove di Sacco, via Roma. 58, vincitore della condotta di Masera;

2) Parisotto dott. Italo, con recapito a Selva di Cadore, via IV Novembre, 21, vincitore della condotta di Battaglia Terme;

3) Prando dott. Lino, con recapito a Galzignano, via Roma 13, vincitore della condotta di Galzignano;

4) Da Col dott. Antonio, con recapito a Padova, via Manzoni 43, vincitore della condotta di Vò Euganeo;

5) Tedeschi dott. Domenico, con recapito a Massanzago, via Roma, vincitore della condotta di Massanzago.

Padova, addì 20 novembre 1961

Il medico provinciale: LOVINO

(8704)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.